



O R I G I N A L E

N. 19 del 27-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018 ED ALLA LEGGE 145/2018 ARTICOLO 1 COMMA 919 - RETTIFICA DELIBERA N. 110 DEL 7.12.2018

Il giorno 27-02-2019, alle ore 13:00 nella solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Tramonti Stefano	Sindaco	Presente
Zigliani Tiziano	Vice Sindaco	Presente
Carleschi Elena	Assessore	Presente
Giulietti Simone	Assessore	Presente
Zonta Maurizio	Assessore	Presente
Botturi Gabrio	Assessore	Presente

Totale Presenti **6** Totali Assenti **0**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Stefano Tramonti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al Capo I, disciplina l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza indicato dall'articolo 2 e il Comune di Carpenedolo viene identificato in Classe IV -Comuni da 10.000 a 30.000 abitanti (abitanti al 31.12.2018 n. 13.096);
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 520 del 29.11.1994, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 54 del 21.02.2000 e n. 5 del 22.02.2007;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93;
- il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni è affidato in concessione alla società I.C.A. Imposte Comunali e Affini Srl codice fiscale 02478610583 con sede in Roma;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 07.12.2018, che ha confermato al punto 4) per l'anno 2019 le tariffe vigenti per l'anno 2018 dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, confermate di anno in anno;

PRESO ATTO che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che "Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

VERIFICATO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione dell'art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

RILEVATO che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

VISTO l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita: "919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato";



CONSIDERATO che in seguito all'entrata in vigore della succitata disposizione legislativa è necessario prendere atto che le tariffe approvate con la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 7.12.2018 necessitano di essere adeguate alla sopravvenuta novella legislativa per la parte relativa alle superfici imponibili fino al metro quadrato per le quali è applicabile la sola misura tariffaria prevista dal D.Lgs. 507/1993, come rideterminate per la pubblicità ordinaria dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001;

RITENUTO al fine di garantire l'invarianza del gettito, derivante dall'imposta e dal diritto sulla pubblicità, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche utili al perseguimento dei propri fini pubblicistici, non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo, di contenere nella misura del 30% la maggiorazione prevista fino al 50% dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di approvare pertanto il nuovo quadro delle tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni che troveranno applicazione dal 1.1.2019 - come da prospetto allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO di adeguare la suddetta deliberazione n. 110 del 07.12.2018 per la parte relativa all'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

RITENUTO inoltre necessario, in ragione delle vicende normative che stanno caratterizzando la quantificazione dell'importo dovuto per l'anno 2019, mantenere il termine di scadenza per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità permanente, al 30 aprile 2019, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione sulla base delle tariffe definitive;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, d.lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- il DM del 7 dicembre 2018 che ha posticipato al 28 febbraio 2019 il termine ultimo di approvazione del bilancio, successivamente integrato con il DM 25.01.2019 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019/2021;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Area Tributi Rag. Emanuela Longhi ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla responsabile dell'Area Servizi Finanziari Rag. Maria Gabriella Passeri, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità della presente,

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di adottare per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate con l'adeguamento del 30,00% ai sensi dell'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) come sviluppate nel prospetto qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il gettito atteso, a seguito del presente adeguamento, per l'anno d'imposta 2019 è stimato in linea con lo stanziamento previsto a bilancio;
- 4) Di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 5) Di adeguare la propria precedente deliberazione n. 110 del 07.12.2018 per la parte relativa all'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a quanto previsto nel presente atto;
- 6) Di confermare il termine di scadenza per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità a carattere permanente al 30 aprile 2019, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione sulla base delle tariffe definitive, con conseguente adeguamento del versamento a rate per gli importi che accedono alla dilazione in ragione dell'importo dovuto;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento alla società I.C.A. Imposte Comunali e Affini Srl codice fiscale 02478610583 con sede in Roma, in qualità di concessionaria del servizio;
- 8) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine;
- 9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il Sindaco
Dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Lanfredi

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)